



Promemoria relativo all'obbligo di mediazione

Principio: procedura di conciliazione obbligatoria

Conformemente al Codice di procedura civile, di norma occorre svolgere una procedura di conciliazione prima che possa essere promossa un'azione dinanzi a un tribunale civile (art. 197 segg. CPP). La relativa competenza spetta alle cosiddette autorità di conciliazione. Spesso nel linguaggio comune le o i loro presidenti vengono chiamati giudici di pace oppure conciliatrici/conciliatori.

Eccezioni

Nei casi elencati nell'art. 199 CPC le parti possono rinunciare alla procedura di conciliazione. Nei casi previsti dall'art. 198 CPC una conciliazione precedente non è necessaria in generale. Vi rientrano in particolare le seguenti procedure importanti:

- procedura a tutela dell'unione coniugale e procedura di divorzio
- divieti giudiziali (chiamati divieti ufficiali in passato)
- provvedimenti cautelari (ad es. iscrizione provvisoria di ipoteche legali)
- rigetti dopo esecuzioni
- esecuzione di decisioni

Le autorità di conciliazione nei Grigioni

Nel Cantone dei Grigioni esistono tre tipologie di autorità di conciliazione (art. 3 LACPC):

- giudicature di pace (una per regione)
- autorità di conciliazione in materia di locazione (una per regione)
- autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi

Ulteriori informazioni relative alle autorità di conciliazione e la giudicatura di pace competente sono reperibili al link seguente:

<https://www.justiz-gr.ch/1/autorita-di-conciliazione/chi-siamo/giudicature-di-pace/>

Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione

Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione. La richiesta dev'essere formulata nell'istanza di conciliazione o nell'udienza di conciliazione (art. 213 cpv. 1 e 2 CPC). L'organizzazione e l'attuazione della mediazione competono alle parti (art. 215 CPC). Se viene raggiunto un accordo in sede di mediazione, è possibile chiedere l'approvazione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. L'accordo approvato ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 217 CPC). Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire (art. 213 cpv. 3 CPC).

Informazioni relative alla mediazione nonché un elenco delle mediatrici e dei mediatori nei Grigioni sono disponibili ai link seguenti (in parte solo in tedesco):

<https://www.mediation-gr.ch/mediatorenliste/> <https://www.mediation-ch.org/cms3/it/>
<https://www.mediation-ch.org> <https://www.familienmediation.ch>